

Inviata esclusivamente pec: [3g-consulting@pec.it](mailto:3g-consulting@pec.it)

Spett.le	3G Consulting Srl Via di Villa Belardi, 22 00154 ROMA
----------	---

**Oggetto: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area Papareschi" sita in Roma sul sistema di e-procurement STELLA. COMUNICAZIONE ESCLUSIONE.**

**CIG 87811355D6**

Dall'esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta riservata in data 16 novembre 2021, sono emerse delle **irregolarità** relativa alla Vostra documentazione.

Nello specifico, sono emerse le seguenti anomalie (estratto del Verbale n. 2 del 16 novembre 2021):

[...]“Nel contratto di avvalimento stipulato tra la Soc. ANALISIS SRL (Ausiliaria) e la Soc. 3G Consulting Srl (ausiliata), la Soc. ANALISIS SRL presta all'ausiliata il requisito tecnico-professionale e nello specifico **UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018** rilasciato da ACCREDIA, senza indicare i mezzi e le risorse necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dell'appalto, così come previsto dall'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, che recita espressamente: “[...]il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.

Inoltre nel contratto di avvalimento non è stato indicato il corrispettivo in favore dell'ausiliaria né tuttavia se il contratto sia a titolo onero o gratuito, ma vengono riferite solo le seguenti indicazioni:

[...] 2) l'Impresa ausiliaria assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l'Impresa ausiliata nei confronti della **Stazione Appaltante Regione Lazio – Lazio Disco – Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza**, relativamente alla parte dei lavori che riguardano le attività svolte dalla ditta ausiliaria;

3) la predetta responsabilità si estende fino al collando e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. [...]

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata “tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), **occorrendo dunque che “per la validità dell'avvalimento (...) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264)”**.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, aggiunge: “assetto negoziale deve consentire quantomeno “l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n. 6619; IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (Cons. Stato, III, 30 giugno 2021, n. 4935)” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 10 novembre 2021, n. 7475).

*Alla luce di quanto sopra e in ordine alla validità del contratto di avvalimento, il RUP ritiene insufficiente la mera indicazione del Certificato di sistema qualità aziendale UNI CEI ISO/ICE 17025, considerato che nel contratto proposto dal concorrente non è stato indicato nemmeno in forma generica e astratta il prestito del requisito per tutta la durata del contratto.*

*Al contrario, nell'art. 8 del Disciplinare di gara era esplicitamente previsto che "Il ricorso all'avvalimento per la certificazione **UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018** comporta che **l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata.** Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1".*

*Visto l'orientamento dell'ANAC che con delibera n. 121 del 10 febbraio 2021 secondo cui: "La nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria secondo le prescrizioni dell'art. 89, comma 1, del Codice non è sanabile attraverso l'acquisizione, mediante soccorso istruttorio, della dichiarazione di impegno resa dall'impresa ausiliaria nei confronti dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante contenente l'indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione, anche se di data antecedente il termine di presentazione delle offerte" che si pone in linea con la giustizia amministrativa per cui "le lacune dei contratti di avvalimento non possono essere colmate mediante il soccorso istruttorio, dovendo i contratti, necessari per consentire la partecipazione alla gara, essere validi fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 6 ottobre 2017 n. 2338; Cons. di St., sez. V, 30 marzo 2017 n. 1456).*

*Il merito alla non menzione del corrispettivo a favore dell'ausiliaria si rammenta che "il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità, per cui ove in sede negoziale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, il contratto potrà dirsi valido a condizione che dal relativo tenore sia comunque possibile individuare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale ovvero anche non patrimoniale, che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, le proprie obbligazioni;" (Tar Roma 155/2021).*

*Pertanto, alla luce di quanto sopra il RUP decide l'esclusione dal prosieguo della gara della **Soc. 3G Consulting Srl** per la nullità del contratto di avvalimento dovuto alla mancata indicazione nel contratto stesso dei mezzi e delle risorse che verranno messe a disposizione dall'ausiliaria e del corrispettivo a favore dell'ausiliaria. [...]*

Le motivazioni del provvedimento di esclusione sono state adottate con la determinazione direttoriale n. 3251 del 28/12/2021 di ammissione, che insieme ai verbali del RUP n. 1 del 10 novembre 2021, n. 2 del 16 novembre 2021 e n. 3 del 20 dicembre 2021 gli ulteriori atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sulla piattaforma di e-procurement STELLA e sul sito del committente nell'apposita sezione di seguito indicata: <http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/>

Distinti saluti

**II RUP**

**Ing. Mauro Lenti**